



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì

www.provincia.fc.it

PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

Ufficio Contratti e Appalti

(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)

(e-mail contratti@provincia.fc.it)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del bando di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’accordo quadro.

A tal fine si forniscono le necessarie informazioni articolate nei paragrafi seguenti:

§ 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Oggetto, finalità e durata dell’Accordo Quadro – Importo a base di gara
- 1.2 Categorie di lavorazioni
- 1.3 Criterio di aggiudicazione

§ 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

§ 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

- 3.1 Contenuto della busta A – Documentazione Amministrativa
- 3.2 Contenuto della busta B – Offerta Tecnica
- 3.3 Contenuto della busta C – Offerta Economica
- 3.4 Separazione dell’offerta economica dalla restante documentazione e dall’offerta tecnica
- 3.5 Precisazioni in merito alla partecipazione di imprese che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 186-

bis del R.D. n. 267/1942

- 3.6 Precisazioni in merito alla partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, di Consorzi e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), g), D.Lgs. n. 50/2016
- 3.7 Precisazioni in merito alla partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016
- 3.8 Precisazioni in merito alla partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
- 3.9 Precisazioni in merito alla partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016

§ 4 - DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

§ 5 - AVVALIMENTO

§ 6 - IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

§ 7 - ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

§ 8 - PROCEDURA E METODO DI AGGIUDICAZIONE

§ 9 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

9.1 Aggiudicazione

9.2 Contratto di accordo quadro

9.3 Contratti applicativi

§ 10 - DISPOSIZIONI FINALI – CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

§ 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. 1.329 del 13/11/2017, prot. n. 28.924, integrata con successiva determinazione n. 1.553 del 27/12/2017, prot. n. 32.644, indice procedura aperta per la conclusione di un **accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della manutenzione delle strade provinciali di Forlì.**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) **7356507D9C**
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) **G87H17000770004**

Gli elaborati tecnici propedeutici all'accordo quadro costituiti da:

Relazione generale

Planimetria rete stradale

Piano generale attività in appalto

Elenco prezzi unitari

Capitolato Speciale d'appalto

Disciplinare tecnico prestazionale lavori

Disciplinare tecnico prestazionale servizi e forniture;

Piano di sicurezza preliminare

Modalità gara d'appalto

Schema di contratto accordo quadro

Schema di contratto applicativo

sono stati verificati e validati da parte del responsabile unico del procedimento in data 8/11/2017 e 19/12/2017

Oltre ai suddetti elaborati tecnici propedeutici all'accordo quadro, approvati con le sopraccitate determinazioni dirigenziali, la documentazione di gara comprende i seguenti documenti approvati con

determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti n. 67 del 18/1/2018, prot. n. 1.375.

- il bando di gara;

- il presente disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:

- Modulo “**A**” – Schema di dichiarazione per l’ammissibilità – parte I e II – (da inserire nella Busta “A”);
- Modulo “**B**” – Schema di dichiarazione di impegno in caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti (da inserire nella Busta “A”);
- Modulo “**C**” – Schema di offerta economica (da inserire nella Busta “C”).

Tutta la sopra indicata documentazione è disponibile e scaricabile dal sito web della Provincia **www.provincia.fc.it**, nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e aste” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”.

Luogo di esecuzione: Comuni di Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico di Romagna, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio (Codice NUTS: ITH58)

La gara avrà inizio il giorno **26/2/2018 alle ore 9,00**, presso la Residenza Provinciale, Piazza Morgagni n. 9 - Forlì, con seduta aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

1.1 - OGGETTO, FINALITÀ E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente procedimento ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), al quale affidare le prestazioni concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale provinciale, delineata nei documenti di progetto, attraverso la stipula di successivi contratti applicativi.

Le prestazioni oggetto di affidamento consistono nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza e l’integrità della rete viaria provinciale riguardanti strade, manufatti, ponti, viadotti, aree verdi, segnaletica, barriere e sistemi di protezione passiva, compreso il pronto intervento e saranno affidate ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto dall’aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica presentata. Gli interventi non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Provincia, nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità dell’Amministrazione.

Con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori, i servizi e le forniture che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Provincia, ai sensi dell’accordo quadro ed entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L’Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere fino a quando la Provincia non darà luogo ai contratti applicativi pertanto l’accordo quadro non determina alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui la Provincia si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.

La durata dell’accordo quadro è di **730** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro. I termini di ultimazione delle prestazioni previste nei contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro saranno definiti sulla base delle attività oggetto dello specifico contratto applicativo e comunque non inferiori a quanto indicato all’art. 23, comma 3,

del capitolato speciale d'appalto.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è previsto in **Euro 895.403,97** di cui **Euro 878.562,30** per prestazioni soggette a offerta in ribasso ed **Euro 16.841,67** per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso. Il valore complessivo dell'accordo quadro è stato determinato tenendo in considerazione, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, un costo della manodopera stimato del 20% dedotto da lavori stradali analoghi realizzati nelle attività di manutenzione stradale della Provincia di Forlì-Cesena.

L'accordo quadro non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile,

1.2 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI

I lavori oggetto di accordo quadro rientrano nella sotto indicata categoria di lavorazioni individuata sulla base del D.P.R. n. 207/2010:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti,..... e relative opere complementari	OG3	III	Prevalente	Euro 801.141,67

Non sono presenti opere scorparabili.

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui ai successivi contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro è a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione della gara si procederà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 individuata per mezzo dei seguenti elementi di valutazione con i relativi punteggi massimi:

A) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA per un punteggio massimo di punti 30

		punteggio max
Elemento A.1	Prezzo (in ribasso sull'importo base di gara)	30
A.1a	Ribasso % elenco prezzi Lavori	20
A.1b	Ribasso % elenco prezzi Forniture	5
A.1c	Ribasso % elenco prezzi Servizi	5

B) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA per un punteggio massimo di punti 70

		punteggio max
Elemento B.1	LOGISTICA PRONTI INTERVENTI	30
Elemento B.2	MEZZI OPERATIVI AGGIUNTIVI	20
	pala compatta	4
	escavatore cingolato	4
	autocarro tipo B	6
	autocisterna espurgo	6
		20
Elemento B.3	CRITERI AMBIENTALI MINIMI MEZZI OPERATIVI	10
Elemento B.4	SERVIZI MANUTENTIVI IMPIANTI SOTTOPASSO SP 61	10

I punteggi saranno determinati attraverso la formula del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee guida A.N.AC. n. 2/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1.005 del 21/9/2016.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa B.1, B.2 e B.3 sarà effettuata sulla base dei punteggi tabellari già espressi in valore assoluto ottenuti dall’offerta del singolo concorrente sui suddetti elementi.

Per l’elemento di valutazione di natura qualitativa B.4 sarà utilizzata la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti la Commissione giudicatrice; una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la media più alta sarà definitivamente riportata ad uno e proporzionate a tale valore massimo le medie provvisorie precedentemente calcolate.

Per l’elemento di valutazione di natura quantitativa A.1 (suddiviso nei sub-elementi A.1a, A.1b, A.1c) sarà utilizzata la formula di interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore di ribasso offerto più conveniente per la Provincia e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara.

Per la valutazione della congruità dell’offerta si applicherà la procedura di cui all’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il meccanismo di valutazione dell’anomalia sarà attivato, qualora ricorrano le condizioni previste, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

§ 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d**) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e**) (consorzi ordinari di concorrenti), **f**) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g**) (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei sotto indicati requisiti:

- **Requisiti di ordine generale:** inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

- **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all'oggetto dell'accordo quadro ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza;

- **Requisiti di ordine speciale:** possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data della gara, per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (per i Consorzi Stabili la data di "scadenza intermedia" dell'attestazione SOA deve essere posteriore alla data della gara).

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 l'impresa concorrente deve obbligatoriamente possedere certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in corso di validità alla data della gara, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

Possono, quindi, partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- Operatori economici con idoneità individuale in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per la categoria **OG3**, classifica **III** e possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici singoli, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 92 D.P.R. n. 207/2010). In particolare per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale richiesti per le imprese singole (attestazione SOA) devono essere posseduti nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori dalla mandataria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% dell'importo dei lavori. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti l'impresa capogruppo, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto. L'incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita si applica a condizione che

essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, la disposizione non si applica all'impresa capogruppo ai fini del conseguimento del requisito minimo necessario per la partecipazione alla gara (art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). Nel caso di raggruppamento costituito ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 è necessario dichiarare espressamente tale modalità di partecipazione. I requisiti relativi al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 devono essere posseduti secondo le modalità stabilite nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 29 del 6/11/2002 ossia in rapporto all'importo dei lavori che il componente il raggruppamento intende assumere.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), del D.Lgs. n. 50/2016 la certificazione di qualità deve essere posseduta dal Consorzio.

Il possesso del requisito della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 deve di norma risultare dall'attestazione SOA. Qualora l'attestazione SOA non riporti tale indicazione o riporti una data di scadenza superata, occorrerà dimostrare tale requisito (in attesa di ottenere l'adeguamento dell'attestazione SOA tramite registrazione in essa della certificazione di qualità), tramite apposita dichiarazione come previsto alla lettera H) del modello di autodichiarazione di cui al successivo paragrafo 3.1, punto 1) del presente disciplinare di gara ed allegare copia conforme del certificato di qualità posseduto.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

§ 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, corredata dai documenti di cui appresso, **inclusa in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato a: PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – UFFICIO CONTRATTI E APPALTI - PIAZZA MORGAGNI N. 9 – 47121 FORLÌ.**

Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente onde evitare ogni possibile manomissione (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Tale plico dovrà essere inoltrato a **mezzo posta** (raccomandata, posta celere) o a **mezzo di agenzia di recapito autorizzata (corriere)** e dovrà pervenire alla sede di questa Amministrazione (P.zza Morgagni n. 9) entro il termine perentorio del giorno **20/2/2018**.

E' **ammessa la consegna a mano** dell'offerta, entro il suddetto termine, dalle ore **9,00** alle ore **12,00** all'Ufficio **Archivio e Protocollo** della Provincia (P.zza Morgagni n. 9, Forlì, 1° piano), che ne rilascerà apposita ricevuta. La consegna a mano effettuata oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando (20/2/2018) comporterà l'esclusione dalla gara.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione del plico **si sottolinea la perentorietà del termine sopra indicato**. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia, in tempo utile, ossia entro il giorno **20/2/2018**.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente; l'offerta pervenuta oltre il termine previsto non sarà ammessa alla gara.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata integralmente la seguente dicitura: **“Offerta relativa alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della manutenzione delle strade provinciali di Forlì (C.I.G. 7356507D9C - C.U.P. G87H17000770004) - Non aprire”** ed il nominativo dell'operatore economico mittente ed il relativo Codice Fiscale e Partita IVA (in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dovrà essere indicato il nominativo ed il codice fiscale e partita IVA di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi).

Potrà non darsi corso al plico sul quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto della gara, al nominativo dell'operatore economico partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di recapito. Non saranno ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, opzionali, quelle espresse in modo indeterminato, **non sottoscritte nelle parti che lo richiedono e non contenute nelle apposite buste interne, “B” e “C”, come sotto specificato, debitamente sigillate.**

Il suddetto plico (busta esterna) dovrà contenere al suo interno **tre** buste.

Tali buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, devono recare l'intestazione dell'offerente e l'oggetto della gara come sopra specificato. Sulle buste devono essere trascritte in maniera chiara le seguenti, rispettive, diciture:

“Busta A – Documentazione Amministrativa”

“Busta B – Offerta tecnica”

“Busta C – Offerta economica”

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

3.1 - CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella **busta “A”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ, in carta libera, espressa seguendo puntualmente il modello allegato. Tale dichiarazione, **redatta sull'apposito modulo A od in conformità ad esso**, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa (o da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (si invitano le imprese partecipanti ad

inoltrare una copia fotostatica **leggibile** del documento di identità avendo cura di far risultare la validità del documento).

La dichiarazione summenzionata può essere resa sull'apposito modulo predisposto da questa Provincia ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, ovvero può essere predisposta autonomamente dal concorrente. In tale ultimo caso il concorrente dovrà avere cura di riprodurre l'autodichiarazione riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il suddetto modulo comprende le dichiarazioni che devono essere rese in relazione all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale nonché le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

I requisiti ricavabili dal modello di autodichiarazione hanno valore di requisiti di ammissibilità alla gara e, pertanto, devono essere posseduti dalle imprese partecipanti. Dall'autodichiarazione devono risultare i requisiti appositamente richiesti al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Si sottolinea che la **carezza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dei requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione determinerà l'esclusione dalla gara (l'attestazione SOA scaduta è equiparata al non possesso della stessa).**

Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 le attestazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 (reati) e comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sia in carica che cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'esclusione e il divieto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara operano qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Sulla base del dettato normativo di cui al summenzionato art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei comunicati del Presidente dell'A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017 tali soggetti sono distintamente individuati a seconda della forma giuridica dell'operatore economico nella sotto indicata tabella:

Imprese individuali	- Titolare; - Direttori tecnici
Società in nome collettivo	- Tutti i soci; - Direttori tecnici
Società in accomandita semplice	- Soci accomandatari; - Direttori tecnici
Altri tipi di società e consorzi	- Membrì del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza , nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,</i>

	<p><i>amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membri del Consiglio di Gestione nelle società con sistema di amministrazione dualistico; - Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale; - Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico. - Soggetti muniti di poteri di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> - Institori; - Procuratori generali (e speciali qualora sottoscrivano la documentazione di gara); - Soggetti muniti di poteri di direzione: <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa; - Soggetti muniti di poteri di controllo: <ul style="list-style-type: none"> - Revisori contabili; - Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001); - Direttori tecnici; - Socio unico persona fisica; - Socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 4 soci
--	--

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del suddetto art. 80, tali dichiarazioni devono essere rese dai singoli soggetti interessati previsti all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Si evidenzia che in caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci (parere A.V.C.P. – ora A.N.AC. – n. 58/2012, sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 30/8/2012 n. 4.654, sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

In relazione alla locuzione “socio di maggioranza” si precisa che i soggetti interessati sono coloro che detengono il controllo della società di capitali o consorzio. In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con tre soli soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. dell'art. 80, comma 1, 2 e 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese in relazione al socio titolare di una partecipazione pari o superiore al 50% del capitale sociale, qualora esista (sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

Come indicato nei suddetti comunicati del Presidente dell'A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017 in

caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica non viene condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'esclusione non va disposta ed il divieto di partecipazione non si applica quanto il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3, ultima parte D.Lgs. n. 50/2016).

Per rendere, quindi, una completa dichiarazione circa l'inesistenza della causa di esclusione dalle gare d'appalto ex art. 80, comma 1, lettera a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla lettera C) del modello di dichiarazione predisposto dalla Provincia, si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 del D.P.R. n. 313/2002 attraverso la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali (quindi anche le condanne assistite dal beneficio delle non menzione) senza le limitazioni riguardanti il casellario giudiziale rilasciato su richiesta dei privati. Ciò a garanzia della serietà della dichiarazione stessa e delle connesse responsabilità.

Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), b-bis) c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione come previsto alla lettera C) del modello di dichiarazione.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante incorra in una o più delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie per permettere alla Provincia di formulare le valutazioni di cui all'art. 80, commi 7 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, come previsto nel modello di autodichiarazione, in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, l'indicazione della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

In caso di partecipazione di società derivante da operazioni di cessione/affitto aziendale o di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria/locatrice o incorporante o risultante dalla fusione l'onere di presentare la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società cedente/locataria o incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 10 e 21 del 2012, determinazione A.V.C.P. – ora A.N.AC. n. 4 del 2012, Consiglio di Stato, sezione IV, 1/9/2015, n. 4.100).

In relazione alla lettera E) del modello di autodichiarazione predisposto da questa Amministrazione si

evidenzia che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si intendono gravi:

- a) le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (Euro 10.000,00). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- b) le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 rilevano quali cause di esclusione gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento. Vi rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali si richiama l'attenzione dei concorrenti sulle Linee guida dell'A.N.AC. n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 in data 16/11/2016 ed aggiornate, alla luce delle disposizioni del decreto correttivo al codice appalti di cui al D.Lgs. n. 56/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11/10/2017.

Si invitano quindi gli operatori economici partecipanti all'osservanza delle suddette linee guida ed a rendere, quindi, edotta l'Amministrazione attraverso l'apposita dichiarazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità od affidabilità essendo rimesso esclusivamente alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti ed alla loro rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione.

Come evidenziato nelle suddette linee guida rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 anche le condanne non definitive per reati sotto elencati a titolo esemplificativo:

- a) **abusivo esercizio di una professione;**
- b) **reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);**

- c) reati tributari ex D.Lgs. n 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
- d) reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- e) reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- f) reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice.

Il D.Lgs. n. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” contempla, fra le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, anche la sanzione interdittiva **comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 non sono ammesse a partecipare a gare pubbliche ed a contrattare con la Pubblica Amministrazione le imprese **nei cui confronti è stato emesso un provvedimento interdittivo che comporti un'interdizione ancora in essere alla data della gara** (cioè la cui durata a partire dalla data di notifica all'impresa non sia ancora scaduta alla data della presente gara) da parte del Ministero delle Infrastrutture a seguito di un provvedimento, adottato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (in attesa dell'adozione di tale decreto, le violazioni in materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I del D.Lgs. n. 81/2008).

A tali fini è stata prevista, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, alla lettera **F)** del modello di autocertificazione, un'apposita dichiarazione relativa a quanto sopra esposto e relativa, altresì, all'inesistenza di qualsiasi altra sanzione comportante l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'art. 80, comma 5, lettera **I)** del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'esclusione dalle gare d'appalto nell'ipotesi in cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli **317 (concussione)** e **629 (estorsione)** del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991, **non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei concorrenti sulla suddetta dichiarazione inserita nell'ambito delle dichiarazioni di cui alla lettera **F)** del modello di autocertificazione appositamente predisposto da questa Amministrazione e relativa all'inesistenza di tale situazione.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. **i)** del D.Lgs. n. 50/2016

l'impresa partecipante dovrà rendere la specifica dichiarazione del modello di autocertificazione allegato **avendo cura di barrare l'ipotesi che interessa**.

L'art. 80, comma 5, lett. **m)** del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'esclusione dalle gare d'appalto dei soggetti che si trovano, rispetto ad altro/i partecipante/i alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine è richiesto ai soggetti partecipanti di rendere specifica dichiarazione in cui, in relazione a diverse tipologie di situazioni, l'impresa comunque attesta di avere formulato l'offerta in modo autonomo.

Resta inteso che la Provincia escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili, sulla base di elementi univoci, ad un unico centro decisionale.

Si sottolinea che nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire alla Provincia di formulare le valutazioni di cui all'art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oltre alla specifica dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti come appositamente previsto nel modello di autodichiarazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che ha introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ai soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi professionali a dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Tale divieto opera per i successivi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" sono considerati dipendenti pubblici anche i titolari di incarichi di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo.

A tali fini è stata prevista, alla lettera G) del modello di autocertificazione, un'apposita dichiarazione relativa a quanto sopra esposto.

Si evidenzia che l'operatore economico partecipante dovrà segnalare l'eventuale iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 (white list). Tale iscrizione "*tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione od autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta*".

Qualora l'operatore economico partecipante abbia notizia di un'annotazione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. è opportuno, nel suo specifico interesse, che lo stesso documenti in sede di gara in maniera dettagliata la motivazione di tale annotazione e l'eventuale ricorso presentato contro tale iscrizione. Ciò al fine di mettere la Commissione di gara a conoscenza, in modo più esaustivo possibile, dei fatti alla base dell'annotazione e permettere quindi una ponderata decisione in merito. In carenza di tale documentazione o qualora la stessa, seppur presentata, sia giudicata non esaustiva od

insufficiente, la Commissione di gara opererà caso per caso esprimendo una propria valutazione in relazione agli elementi desumibili dalla specifica annotazione a proprio insindacabile giudizio.

Nel caso in cui l'offerta ed i documenti di gara siano sottoscritti da un soggetto munito di procura speciale o generale deve essere prodotta procura speciale oppure procura generale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia resa conforme all'originale a meno che dalla visura camerale dell'impresa non risultino espressamente indicati i poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Qualora si volesse eleggere un particolare domicilio per l'invio delle comunicazioni, il modello dovrà essere integrato a cura dell'impresa offerente; qualora non fosse eletto un domicilio particolare le comunicazioni si intenderanno da inviarsi alla sede dell'impresa come indicata alla lettera A) della dichiarazione.

Si sottolinea che è esplicitamente richiesta l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'impresa partecipante autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra comunicazione si rendesse necessaria nel presente procedimento. Tale indicazione è necessaria al fine di potere permettere alla Provincia di Forlì-Cesena di adempiere agli obblighi informativi previsti.

La compilazione di quanto previsto alla lettera V) del modello di dichiarazione allegato, prevista solo per le società all'interno delle quali operano soci lavoratori, è richiesta al solo fine di mettere la Provincia a conoscenza di dati indispensabili (codice fiscale dei soci lavoratori) per la successiva verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015 ad oggetto "*Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)*".

Si sottolinea che anche le imprese designate quali esecutrici delle prestazioni in appalto dai Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono, come di seguito meglio specificato, rendere la dichiarazione di cui al modulo **A** limitatamente a quanto richiesto nella parte II.

Si ricorda quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016: "***In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia***".

Si sottolinea che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, accetta il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) secondo lo schema di formulario adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e redatto secondo le linee guida espresse dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 3 del 18/7/2016 (in GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni di cui alle lettere A), C), D.1), E), F), G), H) dell'allegato modello di autodichiarazione predisposto da questa Amministrazione. Nel caso di utilizzo del D.G.U.E. dovranno comunque essere rese le restanti dichiarazioni previste nel modello di autodichiarazione allegato [(lettere B), D.2), I), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), V), U)].

2) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO** di Euro 17.908,08 pari al 2% dell'importo a base d'asta, in conformità all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuarsi in uno dei seguenti modi:

- mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, mediante presentazione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Provinciale CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A. – Corso della Repubblica n. 14, Forlì (coordinate bancarie: **IT 65 H 06010 13200 100000300111**) attestante il deposito provvisorio di pari importo in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- mediante presentazione di garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998) conforme allo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004 **opportunamente integrato con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile**).

In ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta si richiama quanto precisato dall'A.N.AC. nel comunicato del Presidente del 1/7/2015. **Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie.**

E' opportuno che gli operatori economici partecipanti, nel loro specifico interesse, verifichino che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità delle offerte, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza. A tal fine l'Autorità suggerisce di verificare l'iscrizione dei soggetti abilitati al rilascio di tali garanzie negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia.

Riguardo agli intermediari finanziari abilitati si evidenzia che gli stessi devono essere iscritti nel nuovo albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 141/2010).

Si evidenzia inoltre che l'A.N.AC. con il successivo comunicato del Presidente in data 21/10/2015, oltre a richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sui rischi derivanti da garanzie fideiussorie emesse da soggetti non autorizzati invitandole, in caso di dubbi sulla natura dell'intermediario finanziario che presta la garanzia, alla consultazione delle pagine dedicate del sito della Banca d'Italia, ha altresì invitato le stazioni appaltanti e gli operatori economici alla consultazione degli elenchi accessibili sul sito internet dell'IVASS delle imprese di assicurazione autorizzate all'emissione delle garanzie a corredo delle offerte.

Nel caso di presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'impresa;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione alla Provincia di Forlì-Cesena, dietro semplice richiesta della Provincia stessa entro 15 giorni dalla richiesta medesima;

- l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di aggiudicazione dell'appalto;
- una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (si intenderanno comunque valide le polizze e le fideiussioni aventi una validità di 180 giorni dalla data della loro emissione).

N.B. Anche nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata tramite quietanza comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere accompagnata, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 da una dichiarazione di impegno di un fideiussore (banca, Compagnia di Assicurazioni o Intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

La suddetta disposizione (ossia l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto) non si applica agli operatori economici costituiti da microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto (di accordo quadro), dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Si applicano le disposizioni sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ivi previste previa presentazione in sede di gara di idonea documentazione atta a comprovare tali requisiti. L'operatore economico partecipante dovrà appositamente segnalare alla lettera D) del modello di autodichiarazione predisposto la situazione in cui si trova rispetto alle riduzioni delle garanzie previste ai sensi di legge.

Non è ammessa alcuna riduzione se l'impresa non è certificata o se l'impresa ha solo avviato il processo per acquisire le certificazioni che consentono le riduzioni della garanzia.

La riduzione del 50% connessa al possesso della certificazione di qualità è possibile nel caso in cui tale certificazione sia posseduta

- dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento in caso di raggruppamento di tipo orizzontale.

La riduzione del 50% si applica, indipendentemente dal possesso della certificazione di qualità,

anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.

3) RICEVUTA DI PAGAMENTO della somma di **Euro 80,00** a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e della deliberazione della summenzionata Autorità n. 1377 del 21/12/2016.

Per il pagamento è necessario attenersi alle istruzioni disponibili sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

In particolare, con le proprie credenziali, ci si dovrà collegare al “servizio riscossione contributi” raggiungibile dall'homepage sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) sezione “servizi” e inserire il **C.I.G.** che per la presente procedura è **7356507D9C** e procedere al pagamento diretto, seguendo le istruzioni disponibili, mediante carta di credito oppure produrre un modello cartaceo da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express);
- in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello cartaceo rilasciato dal portale dell'Autorità.

Per essere ammessi a presentare l'offerta è pertanto necessario allegare alternativamente:

- ricevuta di pagamento on line rilasciata dal servizio di riscossione.
- originale dello scontrino del punto vendita Lottomatica.

La contribuzione è condizione di ammissibilità alle procedure di gara.

Si sottolinea che il mancato pagamento del contributo comporterà l'esclusione dalla gara.

Potrà invece essere sanata la mancata dimostrazione in sede di gara dell'avvenuto pagamento a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti il versamento dovrà essere effettuato dal soggetto designato o che verrà designato quale capogruppo.

Per informazioni e chiarimenti sulla suddetta obbligatoria contribuzione è possibile rivolgersi al Contact Center dell'Autorità, al numero verde 800-896936.

4) DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL PassOE (Passport operatore economico) rilasciato dal sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione comprovante la registrazione al sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (www.anticorruzione.it /

Servizi / AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario creare il profilo “Amministratore OE” (tale profilo è soggetto ad abilitazione da parte dell’Autorità).

Dopo la registrazione al servizio AVCPass, occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. **Il sistema rilascia un “PassOE” che deve essere inserito nella documentazione di gara.** Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PassOE o la propria componente di un PassOE di gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PassOE di gruppo, da parte del soggetto mandatario/consorzio.

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact-center di A.V.C.P./A.N.AC. al numero verde gratuito 800-896936, o all’indirizzo e-mail: support_center@anticorruzione.it.

Si evidenzia che nella suddetta busta “A” non devono essere inseriti elementi riconducibili ad aspetti di offerta economica tali da potere anticipare il prezzo offerto o permettere la sua ricostruzione. L’offerta economica deve, infatti, essere contenuta esclusivamente nella busta “C”.

3.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella **busta “B”** deve essere contenuta l’offerta tecnica **sugli elementi oggetto di valutazione qualitativa** articolata secondo le modalità indicate nell’elaborato tecnico denominato “**Modalità Gara d’appalto**” a disposizione degli operatori economici partecipanti e di seguito riportate, al fine di permettere la valutazione della stessa e l’assegnazione dei punteggi.

Per un buon livello di operatività si ritiene necessaria una uniforme distribuzione delle sedi operative nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, area di Forlì e corrispondente ai confini aggregati dei seguenti comuni: Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico-San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

Come previsto nel suddetto elaborato tecnico, è richiesta obbligatoriamente la **disponibilità di almeno 1 (una) sede operativa definita come sotto indicato.**

Tale disponibilità dovrà essere dichiarata, attraverso il modello B.1a e sarà successivamente accertata attraverso la necessaria documentazione (proprietà, in affitto, in subaffitto di porzione etc.....) **prima della stipula del contratto di accordo quadro.**

Per **sede operativa** si intende una **unità logistica** che risponde alle seguenti caratteristiche:

1. **localizzazione** in Provincia di Forlì-Cesena area di Forlì come sopra indicato ed individuabile con un preciso indirizzo e numero civico nel cui raggio di 7 (sette) km (calcolato individuando su google maps l’indirizzo prescelto e collegandolo con il punto oggetto di verifica in linea retta, e determinando così la distanza con lo strumento di misura di google maps) devono essere dislocati i

- mezzi richiesti (uno stesso mezzo identificato con targa e fotocopia del libretto di circolazione non può appartenere contemporaneamente a due differenti sedi operative);
2. assegnazione di un gruppo di addetti - minimo 2 addetti reperibili h24 per 365 giorni all'anno a ciascuna sede operativa; per tutte le sedi operative è richiesto un coordinatore unico reperibile h24 per 365 giorni all'anno (il coordinatore deve essere distinto dai due addetti e deve essere indicato nella scheda B.1a);
 3. dotazione di automezzi a caldo attivabile tramite chiamata in regime di reperibilità ed operativa sul luogo richiesto entro un massimo di 60' dalla chiamata e di base costituita da:

MEZZO	caratteristiche minime richieste
Tipo 1 – PALA COMPATTA	con peso minore a 5.000 Kg.
Tipo 2 – ESCAVATORE GOMMATO O CINGOLATO	di peso maggiore o uguale a 5.000 Kg munito di escavatore dritto o rovescio, corredato di benne di varie tipologie
Tipo 3 – AUTOCARRO TIPO A	a cassone ribaltabile su tre lati della portata maggiore o uguale a 10.000 Kg. con gru per sollevamento carichi minimi 50 ql.
Tipo 4 – AUTOMEZZO ATTREZZATO	munito della segnaletica verticale da cantiere prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni

La sede operativa obbligatoria dovrà disporre, oltre alla dotazione sopra indicata, anche dei seguenti mezzi:

AUTOMEZZO	CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
Tipo 5 – AUTOCARRO TIPO B	a cassone ribaltabile su tre lati della portata maggiore o uguale a 10.000 Kg. con cesto o piattaforma aerea per altezze fino a 20 mt.
Tipo 6 – AUTOCISTERNA PER ESPURGO	capacità minima di 9.000 Kg di acqua nera e di 4.000 Kg. di acqua chiara, dotata di CANAL - GET avente pressione non inferiore a 140 bar e portata non inferiore a 200 lt./min.

L'assenza di disponibilità di una sede operativa o la difformità dei mezzi dichiarati a quanto richiesto comporterà l'esclusione dalla gara.

La dotazione di cui sopra si intende fornita in perfetto stato di funzionamento.

Oltre alla sede operativa obbligatoria sarà valutata ogni altra sede operativa avente le caratteristiche sopra indicate (dotazione minima obbligatoria dei mezzi tipo 1, 2, 3, 4) collocata sul territorio ad una distanza non inferiore a 10 Km misurati in linea d'aria da ogni altra sede offerta. Tale distanza si intende calcolata tra le rispettive localizzazioni come definite al punto 1. Le sedi operative ulteriori rispetto a quella obbligatoria dovranno essere evidenziate attraverso la compilazione dei modelli B.1b, B.1c, B.1d.

L'offerta tecnica dovrà essere strutturata nei due sottoindicati fascicoli:

- Fascicolo n. 1** relativo agli elementi B.1 “LOGISTICA PRONTI INTERVENTI”, B.2 “MEZZI OPERATIVI AGGIUNTIVI” e B.3 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI MEZZI OPERATIVI”;
- Fascicolo n. 2** relativo all’elemento B.4 “SERVIZI MANUTENTIVI IMPIANTI SOTTOPASSO SP 61”.

Ciascun fascicolo dovrà essere costituito da un documento preferibilmente di dimensioni complessive massime di **20 pagine** formato Uni A4 (1 pagina = 1 facciata di foglio) con massimo **30 righe per pagina**.

La lunghezza suggerita non comprende i modelli B.1a, B.1b, B.1c, B.1d, nonché le schede descrittive delle caratteristiche tecniche dei mezzi.

L’offerta tecnica nella sua integrale composizione (fascicoli n. 1 e 2) deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell’operatore economico concorrente. La sottoscrizione deve essere effettuata in calce ai vari documenti prodotti - fascicoli 1, 2 e modelli B.1 (B.1a - B.1d, da inserire come detto oltre all’interno del fascicolo n. 1) e non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento. Non è richiesta la firma in tutti i fogli componenti i vari documenti.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora giuridicamente costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al periodo che precede, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

La mancata trattazione di uno o più elementi dell’offerta qualitativa comporterà la mancata attribuzione di punteggio per l’elemento non trattato.

Il concorrente che nella valutazione degli elementi di ordine qualitativo B.1, B.2, B.3 e B.4 non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 25 su 70 non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica.

Il **fascicolo n. 1** dovrà contenere le proposte dei concorrenti formulate in relazione agli elementi di valutazione B.1, B.2 e B.3.

In particolare per la valutazione dell’elemento “**B.1 LOGISTICA PRONTI INTERVENTI**” i concorrenti dovranno presentare una **relazione esplicativa** tesa a delineare la logistica dei pronti interventi esplicitando:

- l’efficacia dell’operatività, con l’indicazione della sede operativa obbligatoria (**pena esclusione dell’offerta**) e con eventuali sedi operative aggiuntive adeguatamente dislocate sul territorio, con l’eventuale definizione del flusso operativo delle sedi e dei mezzi coinvolti a partire dall’attivazione sino alla conclusione dell’intervento per la riduzione della tempistica necessaria alla soluzione dell’evento;
- le caratteristiche delle sedi operative in termini di disponibilità (se di proprietà, in affitto, in subaffitto di porzione etc...) e di dotazione in termini di aree coperte ed esterne di stoccaggio materiali e mezzi;
- l’ottimizzazione della gestione anche mediante l’impiego di tecnologia specifica per la condivisione delle informazioni, con l’eventuale indicazione relativa alla possibilità di impiego di specifica tecnologia di supporto alla gestione degli eventi sia nella fase esecutiva che di rendicontazione; le soluzioni proposte dovranno essere adeguatamente documentate e dettagliate e presentare esempi operativi atti a descrivere l’impiego delle tecnologie proposte;

- la titolarità dei mezzi assegnati alle sedi operative, con preferenza per la proprietà diretta, leasing e noleggio di lungo termine; verrà inoltre valutata l'esperienza già maturata nell'ambito di interventi di pronta reperibilità stradale già svolti. In particolare sarà valutato il livello di funzionalità e tecnologico dei mezzi offerti con particolare riferimento all'epoca di immatricolazione con le caratteristiche di omologazione e alla eventuale dotazione aggiuntiva di dispositivi a basso impatto ambientale (atmosferico, acustico etc..).

All'interno del fascicolo 1 in relazione all'elemento B.1 per ogni sede operativa offerta va presentato il modello tipo B.1 riportato in allegato al documento tecnico "Modalità Gara d'appalto" e precisamente:

- B.1a Sede operativa A (obbligatoria)**
- B.1b Sede operativa B (opzionale aggiuntiva)**
- B.1c Sede operativa C (opzionale aggiuntiva)**
- B.1d Sede operativa D (opzionale aggiuntiva)**

Il modello B.1 comporta l'indicazione da parte del concorrente di quanto sotto specificato:

- il nome della sede operativa (definito con il nome del centro abitato o località baricentrica dalla quale è calcolato il raggio di 7 km per la dislocazione dei mezzi);
- indirizzo e localizzazione (Lat,Long);
- layout area della sede operativa ed almeno n. 2 foto esterne rappresentative;
- elenco operatori;
- elenco mezzi base, con indicazione della titolarità (proprietà, noleggio, ecc..), del numero di targa/matricola/marca;
- elenco mezzi aggiuntivi, con indicazione della titolarità (proprietà, noleggio, ecc..), del numero di targa/matricola/marca.

I mezzi di ogni sede operativa (mezzi in dotazione ed aggiuntivi offerti) devono possedere le caratteristiche minime richieste come specificato in precedenza e riportato nella seguente tabella:

MEZZI OBBLIGATORI	
MEZZO	caratteristiche minime richieste
Tipo 1 – PALA COMPATTA	con peso minore a 5.000 Kg.
Tipo 2 – ESCAVATORE GOMMATO O CINGOLATO	di peso maggiore o uguale a 5.000 Kg munito di escavatore diritto o rovescio, corredato di benne di varie tipologie
Tipo 3 – AUTOCARRO TIPO A	a cassone ribaltabile su tre lati della portata maggiore o uguale a 10.000 Kg. con gru per sollevamento carichi minimi 50 ql.
Tipo 4 – AUTOCARRO TIPO B	a cassone ribaltabile su tre lati della portata maggiore o uguale a 10.000 Kg. con cesto o piattaforma aerea per altezze fino a 20 mt.
ULTERIORI MEZZI OBBLIGATORI PER LA SEDE OBBLIGATORIA A (B.1a) ED OPZIONALI PER LE SEDI AGGIUNTIVE (B.1b – B.1c – B.1d)	
MEZZO	caratteristiche minime richieste
Tipo 5 – AUTOCISTERNA PER ESPURGO	capacità minima di 9.000 Kg di acqua nera e di 4.000 Kg. di acqua chiara, dotata di CANAL - GET avente pressione non inferiore a 140 bar e portata non inferiore a 200 lt./min.
Tipo 6 – AUTOMEZZO ATTREZZATO	munito della segnaletica verticale da cantiere

	prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni
--	--

L'elenco dei mezzi indicati dovrà essere corredato dalle fotocopie dei libretti di circolazione qualora lo preveda la natura dei mezzi o del libretto di uso e manutenzione e/o scheda tecnica ove si possano evincere le caratteristiche dichiarate.

Per la valutazione dell'elemento **B.2 “MEZZI OPERATIVI AGGIUNTIVI”**, a cui può essere attribuito un punteggio massimo di punti 20, i concorrenti potranno proporre, per ogni sede operativa con indicazioni relative alla localizzazione, identificazione degli operatori e dei mezzi, **eventuali mezzi aggiuntivi** in dotazione (massimo n. 1 aggiuntivo per ogni tipologia per ogni sede operativa) compilando i suddetti modelli B.1.

La valutazione dell'elemento **“B.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI MEZZI OPERATIVI”** sarà effettuata sulla base di quanto indicato nella documentazione contenuta nel fascicolo n. 1 e comprendente tutte le schede descrittive delle caratteristiche tecniche dei mezzi che saranno messi a disposizione in riferimento alle tabelle di cui al punto 4.2.5 dell'elaborato tecnico **“Modalità Gara d'Appalto”** indicante per ciascuno di essi:

- categoria ambientale
- direttiva di riferimento
- entrata in vigore della direttiva.

Il **fascicolo n. 2** dovrà contenere le proposte dei concorrenti formulate in relazione all'elemento di valutazione B.4.

In particolare per la valutazione del suddetto elemento **B.4 “SERVIZI MANUTENTIVI IMPIANTI SOTTOPASSO SP 61”**, a cui può essere attribuito un punteggio massimo di punti 10, i concorrenti potranno formulare una proposta operativa per un servizio di assistenza tecnica (senza oneri per l'Amministrazione) da svolgersi per un periodo di un anno a partire dalla consegna del 1° contratto applicativo relativamente all'impianto di sollevamento sulla SP 61 tenendo presente che la valutazione della stessa sarà determinata sulla base:

- completezza e dettaglio della proposta complessiva del servizio eventualmente offerto, con indicazione di schema organizzativo, personale e dotazioni strumentali, nonché documentata esperienza tecnica maturata in analoghi servizi;
- eventuale proposta complessiva di anni due (730 giorni dalla data di assistenza tecnica relativamente agli impianti tecnologici presenti nel sottopasso ferroviario della SP 61 “Fondi” in località Forlimpopoli come indicato al punto 3.5. dell'elaborato tecnico **“Modalità gara d'appalto”**);
- eventuali interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, definiti nella proposta in termini di attività fornite (dettaglio tecnico) e della loro frequenza annuale (numero);
- eventuali servizi di pronto intervento offerti per la soluzione di problematiche urgenti dovute al malfunzionamento degli impianti, dettagliati in modo preciso in termini di attività e dotazioni offerte, nonché del loro numero e disponibilità temporale specifica e complessiva;
- eventuali modifiche impiantistiche in grado di migliorare la gestione dell'impianto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modifiche agli interruttori differenziali, dispositivi di telegestione con invio automatizzato di allarmi o report, etc..

Si evidenzia che nella suddetta busta “B” non devono essere inseriti elementi riconducibili ad aspetti di offerta economica tali da potere anticipare il prezzo offerto o permettere la sua

ricostruzione. L'offerta economica deve, infatti, essere contenuta esclusivamente nella busta "C".

Si richiama l'attenzione dei concorrenti su quanto disciplinato nell'apposito successivo paragrafo 7 in tema di accesso agli atti in relazione all'offerta tecnica.

3.3 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C" deve essere inserita l'offerta economica. Tale offerta dovrà essere presentata in bollo da Euro 16,00 e redatta utilizzando il modello allegato al presente disciplinare (modulo C) od in conformità ad esso.

L'offerta deve essere espressa attraverso l'indicazione di **3 (tre) distinte percentuali di ribasso** indicate sia in cifre che in lettere, una da applicare sull'elenco prezzi lavori, una da applicare sull'elenco prezzi forniture ed una da applicare sull'elenco prezzi servizi. Tale offerta dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'impresa concorrente. In caso di discordanza fra le percentuali di ribasso indicate in cifre e quelle indicate in lettere, si riterranno prevalenti le indicazioni in lettere.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora giuridicamente costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al periodo che precede, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 l'impresa partecipante dovrà indicare nell'offerta economica:

- i propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare, specificando il contratto applicato ed il costo orario per i dipendenti appartenenti ai diversi livelli di inquadramento. In caso di R.T.I. ogni componente il raggruppamento dovrà dichiarare i propri costi unitari della manodopera (come indicato al punto 2.B dell'allegato modello C)

In caso di attività prestata da soci lavoratori si dovrà fare riferimento al valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL adattando, quindi, opportunamente l'allegato modello C).

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta dei costi della sicurezza "aziendali", da "rischio specifico", concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica e che nulla hanno a che fare con gli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso quantificati dalla Provincia in Euro 16.841,67. **In caso di R.T.I. deve essere dichiarato il costo della sicurezza aziendale complessivo riferito a tutti i componenti il raggruppamento.**

La mancata indicazione di tali oneri (della manodopera e della sicurezza aziendale) determinerà l'esclusione dalla gara d'appalto senza possibilità di alcun soccorso istruttorio trattandosi di difetto dell'offerta economica.

Prima dell'aggiudicazione, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nell'offerta economica, il responsabile unico del procedimento verificherà il rispetto di quanto

previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 anche mediante richiesta di eventuali spiegazioni all'impresa concorrente.

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, a tre cifre decimali (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque).

L'offerta dovrà essere redatta senza cancellature o abrasioni e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o portanti correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto.

3.4 - SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E DALL'OFFERTA TECNICA

Si sottolinea che l'offerta economica deve essere inserita in apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile. Qualora il concorrente inserisca l'offerta economica o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi sarà escluso dalla gara.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce, infatti, un principio ormai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento delle gare ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche assicurando, in tal modo, trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte e permettendo la valutazione delle offerte tecniche senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca all'interno del plico principale od in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento, quindi, all'interno della busta "A" o della busta "B", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta "C", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica senza alcuna possibilità di sanatoria.

In caso, invece, di indicazioni di natura economica che non anticipano il prezzo offerto o non consentono la ricostruzione dello stesso non sarà considerato violato il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica (Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3295).

3.5 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO O AMMESSE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nell'apposita sezione della lettera F) del modello di autocertificazione predisposto da questa Amministrazione il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa

ammessa al concordato con continuità aziendale dovrà dichiarare la situazione in cui versa rispetto ai seguenti casi:

1. l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale ovvero il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio attesta di essere stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati]. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale ovvero il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso invece in cui ricorra la condizione di cui al suddetto art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (cioè nel caso in cui l'A.N.AC., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento dell'appalto) è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016);
2. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione della lettera F) del modello di autocertificazione predisposto da questa Amministrazione ed allegare tale decreto.

Qualora l'operatore economico abbia depositato il ricorso contenente la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e sia in attesa del relativo decreto di ammissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 186- bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione come previsto nel caso di specie alla lettera F) dell'allegato modello di auto dichiarazione.

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara gli operatori economici ammessi al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare (concordato in bianco).

Non è consentita l'individuazione di un operatore economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186- bis della Legge Fallimentare (sia che abbia solo depositato ricorso per l'ammissione alla procedura sia che risulti già ammesso alla procedura).

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora la Provincia di Forlì-Cesena riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Preme sottolineare che nell'ambito della documentazione prodotta a dimostrazione dello stato di concordato con continuità aziendale non devono essere inseriti elementi riconducibili ad aspetti di offerta economica tali da potere anticipare il prezzo offerto o permettere la sua ricostruzione.

3.6 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, DI CONSORZI E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), E), G), D.LGS. N. 50/2016.

A) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ex art. 45, comma 2, lett. d, del D.Lgs. n. 50/2016) o Consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs. n. 50/2016) o GEIE (ex art. 45, comma 2, lett. g, del D.Lgs. n. 50/2016) già costituiti l'impresa capogruppo dovrà produrre in bollo, in originale o copia autenticata, quanto segue:

- scrittura privata autenticata da Notaio dalla quale risulti il conferimento da parte degli operatori economici mandanti di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Tale mandato deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e deve indicare le quote di partecipazione al raggruppamento degli operatori economici, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori;
- procura relativa al mandato di cui sopra risultante da atto pubblico;
- in alternativa a quanto sopra indicato, in caso di Consorzio o GEIE → atto costitutivo in copia resa conforme all'originale ai sensi di legge.

In tal caso l'offerta tecnica (inserita nella busta "B") e l'offerta economica (inserita nella busta "C") dovranno essere espresse dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo in nome e per conto di questa e delle mandanti; la cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome dell'impresa capogruppo e dovrà recare, in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE di tipo orizzontale, la dicitura: **"la garanzia è presentata su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale"**. La dichiarazione per l'ammissibilità di cui al presente paragrafo (sottoparagrafo 3.1, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, consorzio o GEIE. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte del raggruppamento

B) Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al precedente punto A) anche se non ancora costituiti. In tal caso (partecipazione di operatori economici in forma aggregata senza avere ancora giuridicamente costituito il raggruppamento) occorre seguire le sotto indicate modalità:

- sottoscrizione dell'offerta tecnica (inserita nella busta "B") e dell'offerta economica (inserita nella busta "C") congiuntamente da parte dei legali rappresentanti degli operatori economici che intendono costituire il raggruppamento, il Consorzio o GEIE;
- dichiarazione d'impegno, da inserire nella busta "A" **da rendersi sulla base dello schema allegato al presente disciplinare**, (modulo **B**) da parte di tutte le imprese che intendono associarsi, raggrupparsi o consorziarsi che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicarsi espressamente, qualificata come capogruppo, la quale dovrà stipulare il contratto di accordo quadro ed i successivi contratti applicativi in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai

Raggruppamenti Temporanei, ai Consorzi o ai GEIE. Gli operatori economici in raggruppamento di tipo orizzontale dovranno altresì dichiarare le rispettive quote di partecipazione, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione delle prestazioni.

In tal caso si fa notare che la cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento, consorzio o GEIE. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo (sottoparagrafo 3.1, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte gli operatori economici componenti il raggruppamento, consorzio o GEIE. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte del raggruppamento

Preme sottolineare che è tassativamente vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento, del Consorzio o GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto all'art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale, Consorzio o GEIE sono tenuti ad eseguire le prestazioni secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della Provincia che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti.

Non è consentito ad uno stesso operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, Consorzio o GEIE di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di rilevata partecipazione alla gara d'appalto della medesima impresa in più raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE si procederà all'esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Non è consentito, altresì, partecipare alla gara in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio o GEIE di cui all'art. 45 comma 1, lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto sopra si stabilisce che in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le diverse offerte presentate (dell'operatore economico partecipante in forma singola, del Raggruppamento o del Consorzio di imprese o del GEIE).

3.7 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F D.LGS. N. 50/2016.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 (art. 45, comma 2, lettera f D.Lgs. n. 50/2016) possono partecipare alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con l'osservanza delle disposizioni previste in tema di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in quanto compatibili, fermo restando che qualora siano in possesso di tutti i requisiti dei consorzi stabili sono ad essi equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Sulla base di quanto sopra e della determinazione dell'A.V.C.P. n. 3 del 23/4/2013 è ammessa la partecipazione di imprese aderenti al contratto di rete con l'osservanza delle sottoindicate modalità:

A) in caso di Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

acquisita attraverso l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese (art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009) dovrà essere prodotto quanto segue:

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre. E' fatto divieto alle imprese indicate di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena esclusione. Si evidenzia che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso, atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete, l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organo comune. La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo (sottoparagrafo 3.1, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete.

Tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere in possesso di attestazione SOA come previsto per i raggruppamenti.

B) in caso di Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica dovrà essere prodotto quanto segue:

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) recante il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete. La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome di tutte le imprese aderenti al contratto di rete. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo (sottoparagrafo 3.1, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte le imprese aderenti al contratto di rete. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete.

Tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere in possesso di attestazione SOA come previsto per i raggruppamenti.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

C) in caso di Rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o nel caso di rete sprovvista di organo comune o qualora l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario dovrà essere prodotto quanto segue:

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) con allegato il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.
- **Oppure** copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche sottoscritta con firme digitali autentiche a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) con allegata la **dichiarazione (sulla fattispecie del modulo B)**, resa da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete. La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome di tutte le imprese aderenti al contratto di rete. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo (sottoparagrafo 3.1, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte le imprese aderenti al contratto di rete. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete.

Tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere in possesso di attestazione SOA come previsto per i raggruppamenti.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

3.8 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della Legge n. 422/1909 e del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947, Consorzi fra imprese artigiane costituiti ai sensi della Legge n. 443/1985) dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

concorrono alla gara. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. La summenzionata dichiarazione (di cui alla lettera **S** del modello di autodichiarazione allegato da inserire nella busta “A”) dovrà essere resa al fine di verificare l’eventuale simultanea partecipazione, o singolarmente o in riunione temporanea di imprese, di consorziati per conto dei quali il Consorzio (di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) concorre e del Consorzio stesso. In presenza di tale simultanea partecipazione si procederà all’esclusione dalla gara del Consorzio e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale (**turbata libertà degli incanti**).

Qualora due o più Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarino di concorrere per conto della medesima impresa associata si opererà l’esclusione di entrambi. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora vi sia identità di una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Come stabilito dal **Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – con sentenza n. 14 del 20/5/2013 non sono possibili le designazioni di secondo grado o “a cascata”.**

Come precisato nella sentenza sopra citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di “secondo grado”.

Eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o “a cascata”, non saranno, pertanto, prese in considerazione e la Provincia considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 aggiudicatario.

La dichiarazione per l’ammissibilità di cui al presente paragrafo, sottoparagrafo 3.1, punto 1) dovrà essere resa integralmente dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa limitatamente alle lettere A, B, C, E, F, G (possesso dei requisiti di ordine generale) ed alle lettere P, Q e V da ciascun consorziato designato quale esecutore dei lavori (come da modello allegato).

Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per il Consorzio ed un modello D.G.U.E. per ogni soggetto indicato quale esecutore dei lavori.

3.9 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Consorzi Stabili) dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, concorrono alla gara. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. La summenzionata dichiarazione (di cui alla lett. **T** del modulo predisposto e scaricabile) dovrà essere resa al fine di verificare l’eventuale simultanea partecipazione, o singolarmente o in riunione temporanea di concorrenti, di Consorziati per conto dei quali il Consorzio (di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) concorre e del Consorzio stesso. In presenza di tale simultanea partecipazione si procederà all’esclusione dalla gara del Consorzio e dei Consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica, l’art. **353** del codice penale (**turbata libertà degli incanti**).

La dichiarazione per l'ammissibilità di cui al presente paragrafo, sottoparagrafo 3.1, punto 1) dovrà essere resa integralmente dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa limitatamente alle lettere A, B, C, E, F, G (possessione dei requisiti di ordine generale) ed alle lettere P, Q e V da ciascun consorziato designato quale esecutore dei lavori (come da modello allegato).

Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per il Consorzio ed un modello D.G.U.E. per ogni soggetto indicato quale esecutore dei lavori.

Ai fini della validità, si sottolinea che l'attestazione SOA del Consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" posteriore rispetto alla data della gara.

§ 4 – DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la quota parte subappaltabile delle lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi **non può essere superiore al 30%** dell'importo contrattuale degli stessi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 105 comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 gli offerenti **dovranno indicare, in sede di offerta, la terna di subappaltatori ai quali intendono subappaltare parte delle lavorazioni oggetto dell'appalto che comprendono una o più delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012** [a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri].

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti; in tale caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

L'indicazione della terna è ovviamente richiesta solo qualora tali attività ivi descritte oggetto di subcontratto presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti (art 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) ovvero si tratti di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'omessa dichiarazione della terna comporta l'impossibilità di procedere al subappalto di tali attività. Dal momento che ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 l'autorizzazione al subappalto può essere concessa a condizione che il subappaltatore non abbia partecipato alla gara d'appalto è necessario che i soggetti indicati nella terna dei subappaltatori non abbiano a loro volta partecipato in proprio alla gara d'appalto. Qualora si verifichi la presenza di

operatori economici partecipanti in proprio ed indicati in terna come possibili subappaltatori si procederà ad attivare la procedura del soccorso istruttorio chiedendo la modifica della terna dei subappaltatori o l'impegno del concorrente ad eseguire in proprio tali attività. **Nel caso di mancato adeguamento a quanto richiesto si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.**

I subappaltatori indicati in sede di offerta devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Come indicato alla lettera R) dell'allegato modello di dichiarazione (modulo A – parte I) l'operatore economico partecipante dichiara il possesso in capo ai subappaltatori indicati dei suddetti requisiti. Qualora l'operatore economico partecipante **non intenda rendere tali dichiarazioni** dovrà essere allegato per ogni subappaltatore indicato un'apposita dichiarazione attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (sulla fattispecie del modello A di autodichiarazione allegato lettere A- B-C-D-E-F-G).

I subappaltatori indicati in sede di offerta saranno sottoposti alla verifica dell'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con modalità e tempistiche specificate al successivo paragrafo 9.1.

In carenza dei suddetti requisiti, ad eccezione di quelli previsti al comma 4 del suddetto art. 80, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara d'appalto.

In ogni caso i subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

Per i subappalti che non comprendono e/o riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 [a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], **la terna dei subappaltatori non è da indicare.**

L'impresa offerente dovrà rendere la dichiarazione di cui alla lettera **R** del modello di dichiarazione appositamente predisposto e scaricabile relativa all'intendimento di eseguire in proprio tutte le opere ed i lavori compresi nell'appalto ovvero di subappaltare o concedere in cottimo parte delle opere procedendo ad una elencazione delle stesse.

L'operatore economico aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare e far rispettare al subappaltatore tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei restanti casi la Provincia di Forlì-Cesena procederà al pagamento dell'appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi in relazione alla lavorazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 – Codice delle Leggi antimafia.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “*costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare*”.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora l'impresa in sede di offerta non abbia espresso la propria volontà di subappaltare rispettando le modalità legalmente previste e sopra illustrate.

L'appaltatore può immettere in cantiere il subappaltatore solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione nelle forme di legge.

§ 5 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

Si sottolinea che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'operatore economico concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si evidenzia, inoltre, che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve presentare quanto segue:

- a) attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione attestante specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale (attestazione SOA) per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (sulla fattispecie del modello A di autodichiarazione allegato lettere A- B-C-D-E-F-G) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia di Forlì-Cesena a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'accordo quadro **con indicazione**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, dalla **determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 2 dell'1/8/2012 e dallo stesso art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016**, in modo compiuto, esplicito ed esauriente dell'**oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico)**, della **durata** e di ogni altro **elemento utile** ai fini dell'avvalimento.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'operatore economico concorrente e dell'operatore economico ausiliario ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dovranno essere inserite nella busta "A".

Valgono anche per l'operatore economico ausiliario le prescrizioni dettate nel presente disciplinare in merito alle eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile o di relazioni, anche di fatto, esistenti con soggetti concorrenti alla presente gara diversi dall'operatore economico avvalente. Qualora la Provincia di Forlì-Cesena riscontri la non veridicità di quanto dichiarato procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.

§ 6 – IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (D.G.U.E. ex art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, sarà oggetto di richiesta di integrazione e/o regolarizzazione. Gli operatori economici, entro il termine precisato nella richiesta della Provincia (comunque non superiore a dieci giorni dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC), dovranno provvedere ad integrare e/o regolarizzare quanto necessario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

La risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa che, in ottemperanza al principio di parità di trattamento e non discriminazione, il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che non sarà attivato un secondo livello di soccorso istruttorio, salvo che ciò si renda necessario per rimediare a richieste di soccorso di primo livello formulate in modo non chiaro e/o incomplete.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono, inoltre, **cause di esclusione senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione:**

- la carenza sostanziale dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla gara (l'attestazione SOA scaduta è equiparata al non possesso della stessa);
- l'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni presentate nel presente procedimento di affidamento;
- la partecipazione multipla di soggetti consorziati e raggruppati, di consorzi e di consorziati designati esecutori delle prestazioni in appalto o di soggetti ausiliari ed ausiliati in contrasto con i dettato normativi di cui all'art. 48, comma 7 ed all'art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
- la presenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci accertati dalla Provincia;
- l'omesso rimedio alle irregolarità essenziali entro il termine perentorio fissato dalla Provincia. Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il termine perentorio previsto, che una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale;
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara (ossia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta);
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica;
- la presentazione di offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o portanti correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto;
- la presentazione di offerte in aumento o espresse con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste interne separate e debitamente sigillate;
- l'inserimento nell'offerta tecnica di cui alla busta "B" o nella documentazione di cui alla busta "A" (compresa quella concernente il concordato con continuità aziendale) di elementi di prezzo propri dell'offerta economica tali da costituire un'anticipazione del prezzo offerto o consentirne la sua ricostruzione;
- la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e della sicurezza da "rischio specifico" o "aziendali" come specificato nella parte del presente invito riguardante il contenuto dell'offerta economica;
- la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (a meno che le stesse, ancorché prive delle diciture richieste, siano comunque distinguibili fra loro);
- il plico pervenuto fuori termine;
- la mancanza del pagamento del contributo A.N.AC. (la fattispecie contempla il mancato pagamento nei termini previsti e non semplicemente la mancata esibizione del documento comprovante il pagamento effettuato invece entro i termini previsti);
- la mancata costituzione della cauzione (la fattispecie contempla la mancata costituzione della cauzione entro il termine previsto per la presentazione delle offerte e non semplicemente la mancata presentazione in sede di gara della cauzione costituita entro i termini previsti);
- la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie secondo quanto previsto nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data 1/7/2015 e 21/10/2015;

- la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento. Qualora dalla documentazione inserita nella busta "A", non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiara né possiede in proprio detti requisiti, non potrà procedersi a sanatoria trattandosi di carenza inerente il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. (In ordine al contratto di avvalimento l'istituto del soccorso istruttorio può operare limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta).

Costituisce cornice di riferimento nella corretta applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dell'8/1/2015 per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

§ 7 – ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

In materia di accesso agli atti si evidenzia che questa Amministrazione consentirà l'accesso alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e contenuta nella busta "A" nonché alla documentazione relativa all'offerta economica contenuta nella busta "C".

In merito alle offerte tecniche (busta "B"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesto ai concorrenti di specificare, all'interno della stessa busta "B", in modo preciso e circostanziato se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi **segreti tecnici o commerciali** rientranti quindi nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre, quindi, ad eventuali richieste di accesso agli atti.

L'individuazione deve essere precisa nel senso che occorre indicare esattamente quali parti della propria offerta (specificando i numeri delle relative pagine od i paragrafi di riferimento o contraddistinguendoli con evidenziatori colorati) siano meritevoli di tutela della riservatezza in relazione al know how aziendale. L'indicazione circa il fatto che tali informazioni possano integrare segreti tecnici o commerciali deve essere validamente motivata e comprovata. Qualora non sia espressa alcuna opposizione all'accesso o la stessa sia formulata in modo non circostanziato limitandosi a negare l'accesso a tutta la documentazione presentata sulla base di generiche affermazioni circa la presunta natura riservata della documentazione stessa, tale opposizione non sarà presa in alcuna considerazione. Qualora invece, l'opposizione all'accesso sia pertinente e precisa spetterà al responsabile unico del procedimento valutare nel caso specifico la portata di tale opposizione e limitare conseguentemente, con le modalità che lo stesso riterrà opportune, il diritto di accesso.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del medesimo art. 3.

§ 8 – PROCEDURA E METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le offerte saranno valutate sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi indicati al precedente paragrafo 1 (sottoparagrafo 1.3) con i relativi pesi massimi volti a garantire il migliore rapporto qualità-prezzo in relazione alle prestazioni oggetto di accordo quadro.

L'ammissibilità dei concorrenti sarà effettuata da una Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, composta ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

La valutazione delle offerte, nelle more dell'istituzione presso l'A.N.AC. dell'Albo degli esperti e secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno **26/2/2018 alle ore 9,00**, salvo diversa comunicazione, avrà luogo presso la Residenza Provinciale, Piazza Morgagni n. 9 - Forlì, la prima seduta di gara, **aperta al pubblico**, per l'ammissibilità delle offerte. In tale seduta si insedierà la Commissione costituita ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, la quale, previa lettura del bando di gara e del relativo disciplinare, anche sommaria, provvederà all'accertamento del rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione delle offerte ed all'apertura dei plichi. Dopo aver verificato la presenza delle buste interne richieste, procederà in relazione ad ogni concorrente, all'apertura della busta "A - Documentazione amministrativa".

Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", si procederà a verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, della documentazione allegata, l'inesistenza di situazioni di compartecipazione e a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 si inviterà, tramite comunicazione **via PEC**, il concorrente ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato. Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Essendo operativo per il presente appalto il sistema AVCpass per la verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si procederà all'acquisizione dei concorrenti, cioè alla verifica della conformità di quanto dichiarato nel modello cartaceo rispetto a quanto indicato a sistema AVCpass da parte di ciascun partecipante al momento della richiesta del PassOE.

Nel caso di PassOE non conforme sarà inviata una comunicazione **via PEC** al partecipante, al fine di provvedere entro 3 giorni alla regolarizzazione del PassOE. Nel caso di immotivata regolarizzazione del PassOE l'operatore economico sarà escluso dalla gara.

All'esito dei lavori della Commissione di gara si provvederà alla pubblicazione del provvedimento relativo alle ammissioni ed alle eventuali esclusioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc), nella sezione "Amministrazione trasparente", quindi "Bandi di gara e contratti";
- sul sito informatico presso l'Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it (art. 29, 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016);

- sul profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e aste” (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>)

La Commissione giudicatrice, **in seduta pubblica** la cui data e ora verranno rese note tramite inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, provvederà, a seguito dei lavori della Commissione di gara, all’apertura delle “Buste B” presentate dai concorrenti ammessi a tale fase di gara ed alla ricognizione del loro contenuto e successivamente, **in sedute riservate**, alla valutazione di merito delle offerte tecniche.

L’attribuzione del punteggio agli elementi di valutazione di ordine qualitativo la Commissione giudicatrice dovrà attenersi alle indicazioni espresse nel documento tecnico “Modalità gara d’appalto”.

L’attribuzione dei punteggi all’elemento di valutazione B.1 sarà effettuata sulla base di quanto previsto ai punto 4.2.3 del documento “Modalità gara d’appalto” e precisamente:

a ciascuna sede operativa aggiuntiva offerta sarà attribuito un punteggio di punti 10 purché essa presenti la dotazione minima obbligatoria dei mezzi tipo 1, 2, 3, 4 e sia collocata sul territorio ad una distanza non inferiore a 10 km misurata in linea d’aria da ogni altra sede. L’offerta tecnica dovrà adeguatamente dimostrare il rispetto di tale condizione riportando tra gli allegati una planimetria in scala del territorio provinciale con l’individuazione delle sedi operative, la distanza dalla più vicina strada provinciale, la distanza dalle altre sedi operative. Tali condizioni per l’attribuzione del punteggio saranno oggetto di verifica avvalendosi della cartografia digitale e delle coordinate delle sedi dichiarate nella modulistica.

Inoltre, per ogni sede, dovranno essere allegate le carte di circolazione dei mezzi o schede tecniche idonee ad evidenziarne le caratteristiche richieste, oltre alla fotografia reale di ogni mezzo, specificando le modalità di acquisizione di sedi e mezzi nel caso in cui non fossero già in disponibilità dell’offerente.

L’attribuzione dei punteggi all’elemento di valutazione B.2 sarà effettuata sulla base di quanto previsto ai punto 4.2.4 del documento “Modalità gara d’appalto” e precisamente:

pala compatta	n. 2 punti	per un max. di 4 punti
escavatore cingolato	n. 2 punti	per un max. di 4 punti
autocarro tipo B	n. 3 punti	per un max. di 6 punti
autocisterna per espurgo	n. 3 punti	per un max. di 6 punti

L’attribuzione dei punteggi all’elemento di valutazione B.3 sarà effettuata sulla base della tabella indicata al punto 4.2.5 del documento “Modalità gara d’appalto” fino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile di punti 10.

L’attribuzione dei punteggi all’elemento di valutazione B.4 sarà effettuata sulla base di quanto previsto ai punto 4.2.6 del documento “Modalità gara d’appalto”. I Commissari, basandosi sui criteri motivazionali relativi a tale elemento di valutazione esprimeranno per ciascuna proposta una stima sintetica sul grado di apprezzamento, un giudizio ed un coefficiente, variabile tra zero ed uno valutando il suddetto elemento oggetto di valutazione discrezionale in maniera comparativa fra le varie proposte; quindi compileranno una scheda di sintesi che riporterà per ciascun concorrente una stima sintetica sul grado di apprezzamento, il giudizio e la relativa valutazione di merito, applicando la scala di graduatoria sottoriportata:

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO	COEFFICIENTE DI MERITO
Eccellente	da 0,81 a 1
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Insufficiente (e quindi non accettabile)	0 (zero)

Ciascun commissario attribuirà il proprio coefficiente della valutazione di merito in modo palese.

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti di merito e determinata la media provvisoria degli stessi, la media più alta sarà definitivamente riportata ad uno e proporzionate a tale valore massimo le medie provvisorie precedentemente calcolate come segue:

$$\text{Media definitiva} = \text{Media provvisoria} / \text{Media provvisoria più alta}$$

Successivamente avrà luogo **un'ulteriore seduta pubblica di gara**, la cui data e ora verranno rese note tramite inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, in cui la Commissione giudicatrice data lettura dei punteggi attribuiti agli elementi qualitativi per ciascuna offerta, procederà all'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche presentate (sino a tale momento rimaste chiuse e sigillate), verificherà la loro correttezza formale e la congruenza con le offerte tecniche presentate, determinerà sulla base dei prezzi offerti l'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi relativi alle offerte economiche e quindi sommandoli con quelli ottenuti sugli elementi qualitativi.

Il concorrente che nella valutazione degli elementi di ordine qualitativo B.1, B.2, B.3 e B.4 non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 25 su 70 (dopo il previsto meccanismo della riparametrazione sull'elemento B.4) non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

Il calcolo del punteggio relativo alla componente prezzo (elemento A.1) sarà ricavato dalla seguente formula, applicata come di seguito specificato:

$$P(A.1)_i = 20 * V(A.1a)_i + 5 * V(A.1b)_i + 5V(A.1c)_i$$

dove:

$P(A.1)_i$ è il punteggio totale dell'elemento A.1 del concorrente i-esimo

$V(A.1a)_i = R_i \text{ lavori} / R_{max} \text{ lavori}$

dove

$R_i \text{ lavori}$ = percentuale di ribasso offerta i-esima da applicare alle voci di elenco prezzi relative ai lavori

R_{max} lavori = percentuale di massimo ribasso fra le offerte presentate relativamente alle voci di elenco prezzi lavori

$V(A.1b)_i = R_i \text{ forniture} / R_{max} \text{ forniture}$

dove

R_i forniture = percentuale di ribasso offerta i -esima da applicare alle voci di elenco prezzi relative alle forniture

R_{max} forniture = percentuale di massimo ribasso fra le offerte presentate relativamente alle voci di elenco prezzi forniture

$V(A.1c)_i = R_i \text{ servizi} / R_{max} \text{ servizi}$

dove

R_i servizi = percentuale di ribasso offerta i -esima da applicare alle voci di elenco prezzi relative ai servizi

R_{max} servizi = percentuale di massimo ribasso fra le offerte presentate relativamente alle voci di elenco prezzi servizi

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato dalla Commissione giudicatrice tramite il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 2/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1.005 del 21/9/2016 e sarà ricavato attraverso la seguente formula, applicata tenendo conto della riparametrazione dei punteggi sull'elemento di natura qualitativa B.4 come sopra specificato:

$$P_i = P(A.1)_i + B.1_i + B.2_i + B.3_i + 10 * V(B.4)_i$$

dove:

P_i è il punteggio ottenuto dall'offerta i -esima

-il dato numerico è il punteggio massimo dell'elemento oggetto di valutazione

- $V(B.4)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.4 dell'offerta i -esima.

$P(A.1)_i$ è il punteggio totale dell'elemento A.1 determinato con la formula di cui al paragrafo 4.2.2 del documento Modalità Gara d'Appalto;

$B.1_i$ è il punteggio attribuito all'elemento B.1 come da paragrafo 4.2.3 del documento Modalità Gara d'Appalto;

$B.2_i$ è il punteggio attribuito all'elemento B.2 come da paragrafo 4.2.4 del documento Modalità Gara d'Appalto;

$B.3_i$ è il punteggio attribuito all'elemento B.3 come da paragrafo 4.2.5 del documento Modalità Gara d'Appalto.

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati, a tre cifre decimali (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque).

I coefficienti da moltiplicare con i pesi attribuiti all'elemento B.1 saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità inferiore se la quarta cifra è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se la quarta cifra è pari o superiore a cinque.

Si individuerà, dunque, un unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lga. n. 50/2016.

In caso di offerte che raggiungano uguale punteggio sarà collocato prima in graduatoria l'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi. Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si procederà mediante sorteggio.

Qualora si accerti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, si provvederà all'esclusione dei concorrenti che si trovino in dette condizioni.

Si formulerà, conseguentemente, la graduatoria finale provvisoria.

Qualora, il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (quindi punti 24 per l'elemento prezzo e punti 56 per gli altri elementi di valutazione diversi dal prezzo) si attiverà, ai sensi dell'art 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di verifica della congruità dell'offerta. Il procedimento tenderà ad accertare la compatibilità del prezzo offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte.

Come previsto nella linea guida A.N.AC. n. 2/2016 ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

La Provincia richiederà, pertanto, per iscritto, all'offerente le giustificazioni relative ai prezzi offerti assegnandogli, per la presentazione, per iscritto, un termine non inferiore a 15 giorni.

Le spiegazioni dovranno dimostrare che l'offerta è remunerativa, come attestato alla lettera **M**) del modello di autodichiarazione e che non è eccessivamente bassa e tale da esporre a rischi la qualità delle prestazioni da effettuare e possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli elementi delineati all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Se le prove fornite non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencati nell'allegato X al D.Lgs. n. 50/2016);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture,
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (in attesa dell'adozione di tali tabelle si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali vigenti in materia),

si provvederà all'esclusione dell'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento.

La valutazione della congruità dell'offerta è fatta dal responsabile unico del procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice.

Indipendentemente dalla valutazione dell'anomalia dell'offerta da attivarsi qualora si verifichi la condizione di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà, da parte del responsabile unico del procedimento in ogni caso all'esame della congruità della manodopera dichiarata dal concorrente in sede di offerta economica.

Al termine della procedura di gara sarà quindi stilata la graduatoria dei soggetti partecipanti e saranno promosse le verifiche con le modalità previste dalla legge. Nelle more dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 13, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora si riscontrassero inadeguatezze e/o interruzioni nella funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali, la Provincia si riserva di effettuare direttamente d'ufficio le verifiche documentali previste senza comunque minimamente coinvolgere i soggetti partecipanti salvaguardando quindi il principio di economicità e celerità del procedimento amministrativo.

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCpass, la Provincia provvederà al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste all'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

Le modalità di svolgimento della gara sopra illustrate potranno subire modificazioni qualora ne emergesse la necessità o solo l'opportunità, anche al fine di rendere più efficace e razionale l'azione del procedimento di aggiudicazione. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note ai concorrenti tramite il sito web di questa Provincia.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute pubbliche rispetto a quelle programmate, la data e l'ora delle stesse saranno rese note ai soggetti partecipanti tramite inserimento nel sito web della Provincia.

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

§ 9 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il Responsabile unico del procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

9.1 - AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.

Si procederà all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore dell'operatore economico vincitore.

L'esito della gara, ad avvenuta aggiudicazione, sarà pubblicato sul sito web della Provincia, www.provincia.fc.it.

L'Amministrazione Provinciale procederà alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo al concorrente primo classificato in graduatoria nonché in capo alla terna dei subappaltatori indicati per l'esecuzione delle lavorazioni che comprendono una o più delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 qualora le stesse presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti (art 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) nonché in capo ad eventuali soggetti ausiliari.

In carenza dei suddetti requisiti in capo al concorrente primo in graduatoria od in capo ad uno o più soggetti indicati in terna dei subappaltatori od in capo a soggetti ausiliari si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara d'appalto.

E' quindi condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla Provincia per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 anche nei confronti dei subappaltatori indicati in terna **per i quali in sede di gara si è dichiarato il possesso dei prescritti requisiti**;

- fornisca tutte le informazioni rispetto all'indicazione dei costi della manodopera espressi nell'offerta economica eventualmente richieste dalla Provincia per effettuare, prima dell'aggiudicazione, le verifiche di cui al secondo periodo dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 relative al rispetto dei minimi salariali retributivi (l'esame della congruità della manodopera dichiarata dal concorrente in sede di offerta sarà fatto, a cura del responsabile unico del procedimento, indipendentemente dalla valutazione dell'anomalia dell'offerta da attivarsi qualora si verifichi la condizione di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016).

Le suddette informazioni dovranno essere rese entro i termini previsti nella specifica lettera di richiesta comunque non inferiori a giorni 5.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Si procederà inoltre al riscontro delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche rispetto ai dati risultanti nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte della Provincia. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le altre, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 5/10/2016 n. 4107 che, seppur riferita a fattispecie disciplinata dall'abrogato D.Lgs. n. 163/2006, rimane attuale in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della Legge n. 114/2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine previsto per la stipulazione del contratto di accordo quadro (art. 32, commi 6 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

L'offerta presentata dalle imprese concorrenti è vincolante per giorni 180 dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

9.2 – CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale dell'accordo quadro entro il termine indicato dall'Ufficio Contratti e Appalti nella comunicazione di aggiudicazione.

Nell'ambito di tale documentazione l'aggiudicatario dovrà presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 (se rientrante fra i soggetti di cui al suddetto art. 1) sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

Dovrà altresì riprodurre l'offerta tecnica presentata in sede di gara in **duplice** copia, una da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del contratto di accordo quadro ed una da consegnare al responsabile unico del procedimento. Nessun onere verrà riconosciuto in relazione a quanto sopra richiesto.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa (mediante sottoscrizione con firme digitali) e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto di accordo quadro (imposta di bollo e di registrazione) sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2/12/2016 “*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” sono, altresì, a carico del soggetto aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gara e sui quotidiani. La

Provincia procederà pertanto al recupero del costo sostenuto per fare fronte a tali adempimenti di legge.

A maggiore precisazione si evidenzia che l'importo presunto delle spese contrattuali connesse alla stipula del contratto di accordo quadro ed al rimborso delle spese di pubblicità inerenti la presene gara ammonta presumibilmente a **Euro 6.600,00**.

Nel contratto di accordo quadro saranno inserite le clausola di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 come interpretata ed integrata con D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto di accordo quadro; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'accordo quadro all'operatore economico che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

9.3 – CONTRATTI APPLICATIVI

I contratti applicativi conseguenti al contratto di accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata con firme autenticate se di importo pari o superiore a Euro 100.000,00, in forma di scrittura privata semplice se di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore a Euro 100.000,00, con scambio di lettere commerciali se di importo inferiore a Euro 40.000,00.

In ogni contratto applicativo, come nel contratto di accordo quadro, saranno inserite le clausola di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Ad ogni contratto applicativo sarà associato un CIG derivato che dovrà essere riportato in ogni atto conseguente al contratto applicativo ai fini di garantire la suddetta tracciabilità dei flussi finanziari.

I singoli contratti applicativi, se di importo pari o superiore a Euro 40.000,00, saranno oggetto di monitoraggio secondo le modalità attualmente vigenti dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In sede di stipula di ogni contratto applicativo l'aggiudicatario è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e contenente altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile di importo adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

In conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere altresì prodotta polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo del contratto applicativo al lordo dell'IVA, per la Sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore a Euro 100.000,0, per la Sezione A, Partita 3 "Demolizioni e sgombero" non deve essere inferiore a Euro 20.000,00.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00.

Ai sensi dell'art. 6 del summenzionato schema tipo 2.3 la polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di mesi 12 (dodici) decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna delle prestazioni e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Oltre alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, poiché le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nella casistica disposta dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione, prima della stipula dei contratti applicativi, di:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

I contratti applicativi, se stipulati in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, sono soggetti ad applicazione dei diritti di segreteria, oltre ad imposta di bollo e di registro. A puro titolo indicativo si evidenzia che, in tal caso, per un importo contrattuale pari a Euro 100.000,00 le spese contrattuali ammontano a circa Euro 1.000,00.

I contratti applicativi stipulati in forma di scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate o mediante scambio di lettere commerciali sono soggetti solo all'imposta di bollo.

Tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione dei contratti applicativi (imposta di bollo, diritti di segreteria se dovuti, imposta di registrazione, se dovuta...) sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 la Provincia provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di ogni contratto applicativo con le modalità di cui all'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.

§ 10 – DISPOSIZIONI FINALI – CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

Si ricordano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti a verità e turbativa d'asta.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del loro contenuto si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

La Provincia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi in esso contemplati;

Si precisa, ai sensi degli artt. 216 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016, che per la presente procedura continua ad applicarsi il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti ed il D.M. n. 145/200 nei limiti di compatibilità con lo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Si precisa, inoltre, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto sotto indicato in relazione alle richieste di chiarimenti, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla

procedura di gara tra la Provincia di Forlì-Cesena e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.

I documenti digitali che saranno allegati ai messaggi inoltrati dalla Provincia saranno leggibili con il software DiKe scaricabile gratuitamente al sito web <https://www.firma.infocert.it#>.

I concorrenti in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente questa Amministrazione via **fax al n. 0543-447252**, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate via PEC.

Diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Comunicazioni di interesse generale relative alla presente procedura saranno rese note tramite pubblicazione sul proprio profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e aste" (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>)

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Gabriele Ceredi, Responsabile di P.O. presso il Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti.

E' esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la competenza arbitrale. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. dell'Emilia - Romagna, sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53 – 40125, Bologna. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ufficio Contratti ed Appalti di questa Amministrazione (D.ssa Maria Bevoni n. tel. 0543/714252, Rag. Simona Tassinari tel. n. 0543/714619).

Per informazioni di carattere tecnico inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ing. Luca Gardelli, progettista dell'accordo quadro al seguente n. telefonico 0543/66488.

Eventuali richieste significative di informazioni e delucidazioni concernenti la presente procedura di gara debbono essere formulate in forma di quesito scritto e fatte pervenire **entro il giorno 12/2/2018** via mail al seguente indirizzo **contratti@provincia.fc.it**.

Non saranno fornite risposte a richieste pervenute oltre il suddetto termine.

Alle richieste pervenute entro il suddetto termine si darà corso entro 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Si consiglia di consultare il sito internet della Provincia in quanto potrebbero esservi pubblicate risposte di interesse generale ad eventuali quesiti scritti e/o eventuali integrazioni o variazioni ai documenti di gara che si rendessero necessarie.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei lavori di cui trattasi;

- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - alle commissioni di gara e giudicatrice;
 - ai concorrenti in gara;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- e) i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATI:

- Modulo "A" – Schema di dichiarazione per l'ammissibilità – parte I e II – (da inserire nella Busta "A");
- Modulo "B" – Schema di dichiarazione di impegno in caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti (da inserire nella Busta "A");
- Modulo "C" – Schema di offerta economica (da inserire nella Busta "C").

Forlì, 22/1/2018.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO, INFORMATICA,
CONTRATTI E APPALTI
F.to Dott. Mauro Maredi**